



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2024-2025**

### **Comunicato Ufficiale N. 255 del 7/02/2025**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

#### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**54) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAVIO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRAUNINI DIEGO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.85 SGS DEL 21/11/2024**

**(Gara: CYNTHIALBALONGA – SAVIO S.R.L. del 17/11/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 85 del 21.11.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo, ritiene di respingere il reclamo della Savio Calcio, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. Difatti, è stato ritenuto violento il comportamento tenuto dal Sig. Traunini, che ha colpito l'avversario e che pur non avendo causato danni fisici permanenti è connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altro giocatore (CSA C.U. n. 52 del 14.11.2008). Quello che determina la valutazione del comportamento antisportivo e gravemente violento del calciatore è l'oggettiva delibazione relativa alla natura e alla pericolosità del gesto di cui si discute per cui deve essere qualificato violento e quindi suscettibile dell'irrogazione della corrispondente sanzione, quel comportamento le cui caratteristiche oggettive lo fanno definire tale, anche alla sua estraneità alla dinamica del gioco. Tutto ciò premesso,

#### **DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

**IL RELATORE**  
F.to Giselda Torella

**IL PRESIDENTE**  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**69) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FB5 TEAM ROME A.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CANU GIANLUCA FINO AL 30/06/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.45 C5 DEL 28/11/2024**

**(Gara: FB5 TEAM ROME A.R.L. – FORTY FIGHTERS del 27/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Femminile Serie D Roma)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

La Corte d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 72 del 7.11.2024 del Giudice Sportivo della FIGC, CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo della SSD FB5 TEAM ROME ARL, in relazione alla squalifica a carico del dirigente accompagnatore Canu Gianluca ai sensi dell'art. 28, comma 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Corte d'Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo ad oggetto riducendo le squalifiche a carico del ricorrente dirigente Canu, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti del dirigente della SSD FB5 TEAM ROME ARL nei confronti della giocatrice n.8, così pure l'attuazione della stessa di una condotta irriguardosa simbolo di un comportamento antisportivo e provocatorio nei confronti del dirigente stesso.

Allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti, tali condotte sono certamente reprensibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro, che avrebbe dovuto impedire o quantomeno evitare il persistere di tali comportamenti da entrambe le parti; la Corte riconosce l'aggressione verbale alla calciatrice della squadra avversaria, ma quest'ultima espressione non è considerata palesemente di portata discriminatoria per motivi di sesso nei confronti della giocatrice che a sua volta ingiuriava in modo diretto ed irriguardoso il dirigente.

La Corte, pertanto, ritiene di poter ridurre la sanzione irrogata dal c.u. n.45 del 28/11/2024.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Canu Gianluca al 31/01/2025.  
Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: GIAMPAOLO PINTO  
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**93) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS LAZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SANTANGELO FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.146 C5 DEL 18/12/2024**

**(Gara: F.C. PALOMBARA – VIRTUS LAZIO del 13/12/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025**

La Virtus Lazio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di cinque gare al proprio calciatore Francesco Santangelo, "reo" di aver compiuto atti di violenza verso un calciatore avversario ed aver rivolto, da fuori il terreno di gioco, dopo il provvedimento di espulsione, ripetute espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro.

La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, negava che il Santangelo fosse stato artefice di atti violenti verso un calciatore avversario; affermava, viceversa, che si fosse trattato di una normale scontro di gioco per il quale poteva essere irrogata al massimo la squalifica di una giornata; nulla diceva, invece la reclamante, sulle offese e minacce rivolte all'arbitro.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 16/01/2025, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dal dettagliato referto arbitrale emerge che al 14° della 2° frazione di gioco il calciatore Francesco Santangelo veniva espulso per gioco faloso nei confronti di un calciatore avversario (entrava a piedi uniti su un calciatore avversario, senza alcuna possibilità di giocare la palla); dopo la notifica del provvedimento disciplinare, si posizionava all'esterno del terreno di gioco, da dove insultava pesantemente e reiteratamente l'arbitro per il resto della gara.

Questa Corte ritiene che la condotta tenuta dal calciatore Santangelo prima nei confronti del calciatore avversario e dopo verso il direttore di gara sia stata giustamente sanzionata dal Giudice di 1° grado, la cui entità non merita di essere ridotta, alla luce dell'art. 36, comma 1 lett. a) c.g.s.

Per tutto quanto detto, questa Corte,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Giampaolo Pinto

**III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**95) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOCENE FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSTO SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024**

**(Gara: ATLETICO CASALOTTI – FOCENE FOOTBALL CLUB del 15/12/2024 – Campionato Seconda Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 223 del 17/01/2025**

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, già espulso, teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

**IL RELATORE**  
F.to Giselda Torella

**IL PRESIDENTE**  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 30 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
 Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**90) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE DE LUCA RAFFAELE (CORCHIANO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 05/12/2029 CON RICHIESTA DI PRECLUSONE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.26 LND DEL 5/12/2024**  
**(Gara: CORCHIANO – CELLERE del 30/11/2024 – Campionato Terza Categoria Viterbo)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025**

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini il calciatore De Luca Raffaele, tesserato per la società Corchiano, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo competente che gli aveva comminato la squalifica fino al 5-12-2029 con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della F.I.G.C..

Il Giudice Sportivo rilevava come nei minuti di recupero della gara in epigrafe, a seguito della segnatura di una rete da parte della società Cellere, che fissava il risultato sul 3 a 2 in favore di questa, il portiere della società Corchiano aveva inscenato una veemente protesta nei confronti del direttore di gara a cui aveva rivolto insulti, l'Arbitro aveva quindi mostrato il cartellino rosso ma in quel frangente il calciatore De Luca lo aveva colpito con forte pugno all'avambraccio sinistro facendogli volare di mano il cartellino.

Il direttore di gara, a quel punto, aveva deciso di sospendere l'incontro.

Si era quindi recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Nancy ove gli era stata riscontrata una infrazione del capitello radiale sinistro con prognosi di 30 giorni s.c..

Nel reclamo il calciatore deduce di aver effettivamente colpito l'Arbitro con una manata all'avambraccio destro, vicino al polso, facendogli cadere di mano il cartellino rosso che mostrava al compagno di squadra.

Ritiene impossibile che un tale gesto possa aver causato conseguenze così gravi, sia per le modalità che per l'intensità, ed al fine di dimostrare quanto detto produce diverse testimonianze che confermano la dinamica da lui esposta.

Conclude chiedendo una congrua riduzione della sanzione impugnata con riferimento all'elemento soggettivo del suo comportamento che, per le modalità con cui si è concretizzato, non era volto a provocare lesioni ed non era connotato da violenza, dovendosi considerare piuttosto un gesto di accesa protesta.

La Corte, come è prassi nel caso di sanzioni elevate, convocava il direttore di gara che rendeva una dichiarazione circostanziata, lucida e pienamente credibile.

L'Arbitro riferiva innanzitutto di essere stato colpito al braccio sinistro e non destro e spiegava che, come fanno del resto molti colleghi, il cartellino rosso viene messo in una tasca diversa da quella in cui viene invece messo il cartellino giallo, e nel suo caso in una tasca che favoriva l'estrazione con la mano sinistra.

Aggiungeva poi che il colpo portato dal calciatore fu un pugno molto forte che lo aveva raggiunto all'avambraccio ma non vicino al polso.

Riferiva poi di aver sentito subito un forte dolore, tanto da essere indotto a sospendere la gara malgrado mancassero solo due minuti del tempo di recupero, ma di aver condotto, senza troppi problemi, la sua autovettura da Corchiano a Roma, presso la sua abitazione.

Qui giunto aveva percepito dei sintomi, quali formicolii a tutto il braccio, che, essendo un fisioterapista laureato, lo avevano portato a recarsi per un controllo radiografico all'Ospedale vicino la sua abitazione.

In Pronto Soccorso, anche con una certa sorpresa pensando di avere solo una forte contusione, era stato invece avvertito, dopo l'accertamento radiologico, di essere affetto da una infrazione del capitello radiale sinistro ed era stato subito immobilizzato con una doccia gessata che aveva

portato per quattordici giorni.

Dopo la rimozione del gesso era stata sufficiente qualche seduta di fisioterapia e non aveva avuto altri problemi.

Non vi sono dubbi, quindi, che il colpo portato dal calciatore De Luca fu effettivamente molto forte, se riuscì a provocare addirittura una infrazione del capitello radiale, ed ha provocato gravi danni, che hanno costretto l'Arbitro a subire l'immobilizzazione dell'arto sinistro per due settimane, oltre alle successive cure necessarie.

Non vale, al proposito, la considerazione, pur sostenuta nel reclamo, che il gesto non fosse idoneo a provocare danni, sostenendo una sorta di "preterintenzionalità" nell'elemento soggettivo della violazione, poiché tale particolare modalità nell'atteggiamento psicologico del reo non viene in rilievo nelle lesioni ove si distingue solo tra dolo e colpa, venendo considerata, ai fini della durata della sanzione, solo la gravità delle lesioni causate.

Il responsabile, il cui gesto fu indubbiamente doloso, dovrà quindi rispondere pienamente del suo agire e la sanzione dovrà essere commisurata alla gravità delle lesioni provocate.

Sul punto, vi è da dire, che, con grande onestà intellettuale, l'Arbitro, incidentalmente ben consapevole della diagnosi, della prognosi e della riabilitazione, per la sua personale professione in ambito sanitario, ha ben precisato quali sono state le conseguenze effettive subite nell'occorso, precisandole meglio rispetto alla prognosi iniziale conferita dal Pronto Soccorso.

Alla luce di tali elementi, ovviamente non conosciuti dal Giudice Sportivo, che aveva a sua disposizione solo il certificato di Pronto Soccorso, la sanzione può essere adeguata al caso specifico, eliminando la preclusione dai ranghi e categorie della F.I.G.C., che la Corte, per costante giurisprudenza, ha riservato ad episodi che, per le modalità del gesto e per le lesioni procurate, abbiano causato, o avrebbero potuto causare, lesioni permanenti o peggio al direttore di gara.

Infine, come già precisato in plurime altre circostanze, non possono essere assumibili le testimonianze prodotte dal reclamante, ricordando il valore di prova privilegiata che l'ordinamento sportivo conferisce al referto arbitrale, a meno che il documento, e non è certo questo il caso, non riporti circostanze inverosimili o contrarie al senso comune ovvero totalmente contraddittorie od, ancora, inidonee a fornire una ricostruzione chiara degli avvenimenti.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la richiesta di preclusione del calciatore De Luca Raffaele.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
 Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**8) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTIGLIONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALABRESI ANGELO FINO AL 18/10/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 LND DEL 10/10/2024**

**(Gara: ROBUR TEVERE – CASTIGLIONE CALCIO del 5/10/2024 – Campionato Seconda Categoria)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Castiglione Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che le aveva comminato la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie per l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Souhi Amin. Il Giudice rilevava come il calciatore, al momento della disputa della gara, non avesse ancora conseguito il tesseramento in quanto la pratica non era stata ancora definita, trattandosi di dilettante straniero, per il quale il vincolo regolare decorre dall'approvazione da parte degli uffici federali e non dall'invio della documentazione. Nei motivi del reclamo la società sottolinea come il calciatore avesse conseguito la cittadinanza italiana nel gennaio 2024 e quindi ben prima della disputa della gara e fosse cittadino italiano al momento della richiesta di rinnovo del tesseramento, ragione per cui, al di là della compilazione del modulo di tesseramento, nel quale si riportava la dicitura dilettante straniero, come resa dal sistema informatico, la decorrenza del vincolo doveva retrocedere alla data dell'invio del modulo di tesseramento, avvenuta prima della disputa della gara. La Corte rilevava come, in punto di fatto, le affermazioni della reclamante fossero fondate. Infatti, dalla documentazione anagrafica, costituita dalla carta d'identità rilasciata in data 9-1-2024, il calciatore risultava essere già cittadino italiano. In forza di tale status il suo tesseramento avrebbe dovuto seguire le norme relative ai dilettanti di nazionalità italiana, mentre era stato inoltrato con l'indicazione "dilettante straniero" e quindi gli era stata data la decorrenza dell'approvazione da parte dell'ufficio tesseramenti della F.I.G.C. e non quella della trasmissione, come invece avviene in caso di tesseramento di dilettante italiano. La Corte aveva altresì rilevato come nella specie, al di là della errata indicazione nel modulo di trasmissione di tesseramento dello status del calciatore, la decorrenza avrebbe dovuto essere considerata quella relativa alle modalità previste per l'effettiva cittadinanza del calciatore, ma tale correzione non poteva essere operata dalla Corte ma andavano rimessi gli atti alla competente sezione del Tribunale Federale Nazionale per l'esame della questione e le determinazioni di competenza. Ciò posto, rimetteva all'Organo competente per l'esame di merito e le determinazioni del caso. Il Tribunale Federale Nazionale, sezione tesseramento, condividendo integralmente le considerazioni della Corte, con decisione depositata il 18-12-2024, dichiarava la decorrenza del tesseramento del calciatore a decorrere dall'invio del modulo di tesseramento. La decisione non veniva impugnata da alcuno nei termini regolamentari e passava in giudicato. È quindi accertato che il tesseramento del calciatore ha avuto decorrenza antecedente alla disputa della gara e la sua posizione era quindi assolutamente regolare. Il reclamo, di conseguenza, va accolto, con annullamento di tutte le sanzioni irrogate ed il ripristino del risultato acquisito sul campo: ROBUR TEVERE 2 – CASTIGLIONE CALCIO 4. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo: Robur Tevere - Castiglione Calcio 2 - 4.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
 F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
 F.to Livio Proietti

**116) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PANTANELLO ANAGNI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CATILLI GIANLUCA PER 8 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE BIANCHI ALESSIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025**

**(Gara: PANTANELLO ANAGNI – ACUL CECCANO OMNIA del 5/01/2025 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025**

La società Pantanello Anagni, con il presente ricorso ha proposto appello contestando la decisione assunta dal Giudice Sportivo del C.R. Lazio con il comunicato ufficiale indicato in oggetto, con cui ha sanzionato per 8 gare il calciatore Catilli Gianluca e per 5 gare il calciatore Bianchi Alessio.

La reclamante fa preliminarmente presente che si è avvalsa, in applicazione dell'art.58, comma 2 del C. G. S., dell'utilizzo, quali mezzi di prova, di immagini fotografiche, che possono meglio chiarire il reale accadimento dei fatti.

Segnala che il calciatore Catilli Gianluca, in fase di recupero del tempo, realizzava la rete del pareggio per la propria squadra e che l'arbitro, inspiegabilmente, annullava per un fuori gioco.

Ciò, ovviamente, ha provocato una protesta generale dei calciatori in campo nei confronti del direttore di gara che, nell'occasione, ha valutato erroneamente il comportamento del calciatore in argomento, considerandolo condotta fisica, in reazione, nei suoi confronti (foto 3 e 4).

Per tale motivo, chiede una riduzione della squalifica inflitta al calciatore in questione.

Lo stesso chiede la reclamante per il calciatore Bianchi Alessio, rilevando incongruenze tra quanto riportato dagli ufficiali di gara e quanto realmente accaduto.

Questa Corte Sportiva Territoriale, si è resa conto dall'esame degli atti di gara e di quanto espresso dalla reclamante, che il comportamento dei due calciatori, certamente disdicevole, sia da considerare non rispettoso delle norme regolamentari, di cui all' art. 36 del C.G.S..

C'è da tener presente che il Catilli poneva le mani sul petto dell'arbitro, al quale rivolgeva anche frasi offensive e minacciose, mentre Bianchi entrava in campo e offendeva e minacciava il direttore di gara.

Ciò detto, comunque anche tenuto conto di quanto emerge dalle documentazioni fotografiche, questa Corte ritiene che si possa addivenire ad una lieve riduzione delle sanzioni inflitte ai due calciatori in questione.

Per cui, questo Organo di Giustizia Sportiva,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Catilli Gianluca a 7 gare e a carico del calciatore Bianchi Alessio a 4 gare.

Il contributo va restituito.

**IL RELATORE**  
F.to Carlo Calabria

**IL PRESIDENTE**  
F.to Livio Proietti

**121) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GIOTTO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VACCARELLA FEDERICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.81 SGS DEL 15/01/2025**  
**(Gara: NORMA – GIOTTO ACADEMY del 12/01/2025 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Latina)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025**

La società Giotto Academy ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui ha inflitto la squalifica per 5 gare al calciatore Vaccarella Federico.

La reclamante contesta il provvedimento disciplinare di cui sopra, in quanto il calciatore in riferimento, Vaccarella Federico, a seguito di una discussione con un avversario per un fallo laterale, veniva spintonato violentemente per ben 3 volte verso la rete di recinzione e ciò provocava un parapiglia generale, in cui dirigenti e tesserati di entrambe le squadre intervenivano per riportare la calma in campo.

La società Giotto Academy ritiene eccessiva la sanzione eccessiva tenuto conto della violenza subita dal proprio calciatore e chiede pertanto una riduzione della stessa.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dopo aver letto con la dovuta attenzione l'esposto presentato, ha posto attenzione al rapporto dell'arbitro, in cui lo stesso scrive come realmente si sono svolti i fatti, e in cui precisa che il calciatore in argomento è stato espulso per condotta violenta, per comportamenti, fatti o gesti atti ad arrecare danno fisico all'avversario, che tentava poi anche di colpirlo, lanciando altresì oggetti a carico di chicchessia.

In conseguenza di quanto sopra, appare a questa Corte Sportiva Territoriale che non esistono margini di accoglimento del presente ricorso tenuto conto degli abituali parametri adottati per casi del genere e ribadendo che in caso di contrasto tra quanto riferisce la ricorrente, senza addurre ulteriori prove, e quanto scrive l'arbitro, prevale il contenuto di quest'ultimo, che è da considerarsi fonte privilegiata di prova.

Detto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata  
Il contributo va incamerato.

**IL RELATORE**  
F.to Carlo Calabria

**IL PRESIDENTE**  
F.to Livio Proietti

**122) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CISTERNA FC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MANDRONE MICHELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.220 LND DEL 16/01/2025**

**(Gara: NUOVO COS LATINA – PRO CISTERNA FC del 12/01/2025 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 31/01/2025**

Visto il reclamo presentato dalla società Pro Cisterna FC;  
esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.

Tutto ciò premesso,

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Pubblicato in Roma il 7 febbraio 2025**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato